

Regolamento di opposi- zione

sugli standard minimi per la formazione

e formazione continua delle intermediarie e degli in-

termediari assicurativi conformemente all'art. 43

LSA



Autore VBV/AFAP
Versione V1.0
Data 22 settembre 2025

Sulla base degli standard minimi per le capacità e le conoscenze delle intermediarie e degli intermediari assicurativi del 3 maggio 2024 ai sensi degli artt. 36 e 37 LSA, il comitato direttivo emana il presente regolamento di opposizione.

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La commissione di opposizione per gli standard minimi è competente per la valutazione delle decisioni della commissione d'esame per gli standard minimi relative:
- a) all'ammissione agli esami;
 - b) al riconoscimento di esami alternativi quali prove della formazione e della formazione continua;
 - c) al superamento degli esami e/o delle prove della formazione continua.
- 1.2 Hanno diritto di inoltrare opposizione le persone direttamente interessate da una decisione della commissione d'esame per gli standard minimi e con un interesse degno di protezione alla sua modifica o revoca. Possono inoltrare legittima opposizione anche le candidate e i candidati agli esami in merito alle decisioni relative all'ammissione.

2 Opposizione

- 2.1 Il termine di opposizione è di 30 giorni dalla comunicazione dei risultati d'esame secondo il punto 3.83 del Regolamento d'esame sugli standard minimi per la formazione e formazione continua delle intermediarie e degli intermediari assicurativi conformemente all'art. 43 LSA. Il termine per inoltrare un'opposizione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati sul relativo portale. Se un termine coincide con un sabato o un giorno festivo (domenica e festività generali), viene prorogato fino al giorno lavorativo successivo. Ai fini della presentazione entro il termine, fa fede il timbro postale. In caso di presentazione elettronica, il termine si ritiene rispettato se l'e-mail con tutti i documenti rilevanti per la decisione è pervenuta all'indirizzo di recapito (vermittler@vbv-afa.ch) entro e non oltre l'ultimo giorno (mezzanotte).
- 2.2 L'opposizione deve essere presentata per iscritto alla sede dell'AFA (per posta o come allegato PDF via e-mail) indicando il mittente e la data, nonché munita di firma manoscritta o di firma elettronica qualificata. A ricezione avvenuta, viene inviata una conferma.
- 2.3 Non viene presa in considerazione alcuna opposizione presentata senza una motivazione giuridicamente sufficiente ai sensi del punto 5 per la restituzione del termine dopo la scadenza del termine di 30 giorni.

3 Diritto di consultazione

- 3.1 Entro il termine di opposizione, ogni opponente ha diritto di consultazione. Questo diritto sussiste per tutta la procedura di opposizione. Il diritto di consultazione viene esercitato in loco presso gli uffici della commissione di opposizione a Berna. Si applicano le direttive della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI relative alla consultazione degli atti nell'ambito degli esami professionali.

4 Effetto dell'opposizione

- 4.1 L'opposizione ha effetto sospensivo.

5 Motivi dell'opposizione

- 5.1 Lo scopo di un'opposizione è quello di correggere eventuali errori evidenti contenuti in una decisione della commissione d'esame. L'opposizione deve contenere le richieste dell'opponente e la sua concreta motivazione. La motivazione deve spiegare perché la decisione della commissione d'esame è errata o inadeguata. Vale il principio della censura.
- 5.2 L'opponente può presentare dei documenti volti a sostenere le proprie richieste. È necessario presentare delle copie. I documenti (originali) pervenuti vengono scansionati e subito dopo distrutti. Va allegata una copia della decisione della commissione d'esame impugnata.
- 5.3 Un'opposizione non serve a ottenere una nuova valutazione di favore. Qualora la domanda si limiti a richiedere in maniera generica una nuova valutazione della decisione d'esame, senza fornire una motivazione dettagliata, non potrà essere trattata.
- 5.4 Quali motivi di ricorso valgono:
- a) la violazione di regolamenti, istruzioni e direttive;
 - b) l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
 - c) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
 - d) l'inadeguatezza della decisione.

6 Procedura d'opposizione

- 6.1 La commissione di opposizione decide in via definitiva in merito a un'opposizione. La questione viene valutata dalla commissione composta da tre membri, tra cui un/a giurista e due specialisti/e. Se i fatti oggetto di una procedura di opposizione risultano complessi o se è prevista una decisione pregiudiziale, l'intera commissione di opposizione può partecipare alla procedura decisionale.
- 6.2 Se un'opposizione nel complesso non è ammissibile, viene ritirata o diventa priva di oggetto, la procedura di opposizione può essere espletata da un unico membro della commissione.
- 6.3 La commissione di opposizione garantisce che le persone coinvolte nella procedura di opposizione possano esercitare adeguatamente il loro diritto di essere sentite. A tal fine può richiedere in particolare (ulteriori) prese di posizione all'opponente e/o a terzi. Un/a rappresentante della commissione d'esame deve di norma presentare alla commissione di opposizione una presa di posizione scritta e i documenti rilevanti ai fini della decisione.
- 6.4 La commissione di opposizione decide a propria discrezione in merito alla raccolta di ulteriori prove e alla loro considerazione.
- 6.5 Se un membro della commissione è toccato dall'esito della procedura (ad es. perché l'opponente ha lo stesso datore di lavoro) o se per altri motivi appare obiettivamente parziale, si ricusa.
- 6.6 La procedura della commissione deve essere condotta con celerità e, di norma, conclusa entro due mesi dall'avvio.
- 6.7 La commissione di opposizione decide a maggioranza dei voti.
- 6.8 La decisione della commissione viene redatta e motivata per iscritto.
- 6.9 La decisione della commissione ha effetto immediato dal momento della sua comunicazione.
- 6.10 La decisione motivata della commissione viene comunicata all'opponente tramite lettera raccomandata.

7 Riconsiderazione e ritiro

- 7.1 Fino alla decisione della commissione, la commissione d'esame ha la facoltà di riconsiderare la decisione impugnata. In tal caso, la procedura viene archiviata come priva di oggetto senza spese per la parte opponente.

- 7.2 Anche la parte opponente ha la possibilità di ritirare l'opposizione fino al momento della decisione. In questo caso, la procedura viene archiviata con addebito delle spese a seguito del ritiro.

8 Spese della procedura

- 8.1 Per l'esercizio del diritto di opposizione è dovuta una tassa di CHF 300.00. Quest'ultima deve essere versata sul conto IBAN CH92 0630 0016 8172 8170 4 (Associazione per la formazione professionale dell'assicurazione VBV/AFA, Laupenstrasse 10, 3008 Berna), indicando il numero dell'esame. La tassa deve essere pagata in anticipo ed entro il termine di opposizione. La conferma del versamento va allegata all'opposizione.
- 8.2 Se la commissione di opposizione accoglie l'opposizione o la commissione d'esame riconsidera la decisione a favore dell'opponente, tale importo viene interamente rimborsato.
- 8.3 In caso di ritiro dell'opposizione da parte dell'opponente o di procedura divenuta priva d'oggetto, le spese della procedura possono essere imposte a discrezione, tenendo conto dei costi sostenuti fino a quel momento dalla commissione di opposizione.
- 8.4 Non vengono riconosciute spese ripetibili.

9 Disposizioni finali

- 9.1 La commissione di opposizione può pubblicare le decisioni in forma anonima sul sito dell'AFA o fare riferimento alle decisioni in forma anonima a fini di esercitazioni e rendicontazione.
- 9.2 Modifiche e applicazione intertemporale
- i. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore alla data della loro approvazione da parte del Comitato direttivo dell'AFA, salvo che quest'ultimo non stabilisca una data diversa.
 - ii. Le modifiche di diritto procedurale del presente regolamento si applicano anche alle procedure già pendenti al momento della loro entrata in vigore.
 - iii. Per il calcolo dei termini in corso all'entrata in vigore delle modifiche di diritto procedurale e per quanto riguarda la competenza nelle procedure pendenti, resta determinante il regolamento precedente.

- iv. L'ammissibilità di un rimedio giuridico è valutata in base al regolamento in vigore nel momento in cui è stata presa la decisione impugnata.

9.3 Entrata in vigore

Il presente Regolamento di opposizione sugli standard minimi per la formazione e formazione continua delle intermediarie e degli intermediari assicurativi conformemente all'art. 43 LSA entra in vigore il 1° ottobre 2025.

9.4 Emanazione da parte del Comitato direttivo dell'AFA il 18 settembre 2025.



Mathias Zingg
Presidente dell'AFA

